

Fatto e diritto

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2015, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis cod. proc. civ.: "La Corte di appello di Firenze, confermata la statuizione di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto inter partes stipulato in data 2.10.2000, in parziale riforma della decisione di primo grado ha condannato la società P. al pagamento a titolo di risarcimento del danno di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.

Per la cassazione della decisione propone ricorso P.I. s.p.a. affidato a tre motivi.

Resiste l'intimato con tempestivo controricorso.

Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ. nonché vizio di motivazione e "nullità del procedimento", censura la decisione per avere escluso che il rapporto in oggetto si fosse estinto per mutuo consenso.

Con il secondo motivo, deducendo violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 e sgg. cod. civ. nonché vizio di motivazione, censura la decisione per avere ritenuto venuta meno alla data di stipula del contratto la previsione autorizzatoria, negoziata dalle parti collettive ai sensi dell'art. 23 l. n. 56 del 1987, che consentiva l'apposizione del termine per la specifica causale indicata nel contratto individuale.

Con il terzo motivo, deducendo vizio di motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l. n. 604 del 1996, censura la decisione per avere ancorato la determinazione della indennità risarcitoria ex art. 32 comma 5 l. 183 del 2010, a parametri estranei ai criteri a tal fine normativamente individuati.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio aderisce, è suscettibile di essere sussunto nella fattispecie legale di cui all'art. 1372, primo comma, cod. civ. il comportamento delle parti che determini la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto lavorativo a termine in base a modalità tali da evidenziare il loro disinteresse alla sua attuazione, trovando siffatta operazione ermeneutica supporto nella crescente valorizzazione, che attualmente si registra nel quadro della teoria e della disciplina dei contratti, del piano oggettivo del contratto, a discapito del ruolo e della rilevanza della volontà psicologica dei contraenti, con conseguente attribuzione del valore di dichiarazioni negoziali a comportamenti sociali valutati in modo tipico; e ciò con particolare riferimento alla materia lavoristica ove operano, nell'anzidetta prospettiva, principi di settore che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione (cfr., ad es., Cass. n. 15264 del 2007, n. 10526 del 2009). L'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di voler porre fine al rapporto grava sul datore di lavoro che deduce la risoluzione dello stesso per mutuo consenso (cfr. ad es. Cass. n. 17070 del 2002 e n. 15403 del 2000).

E' poi consolidato l'orientamento secondo cui il relativo giudizio, sulla configurabilità o meno, in concreto, di un tale accordo per facta concludentia, viene devoluto al giudice di merito, la cui valutazione, se congruamente motivata, si sottrae a censure in sede di controllo di legittimità della decisione (cfr., diffusamente, tra le altre, le sentenze citate).

Ciò premesso, si rileva che la Corte territoriale ha nel caso in esame enunciato e fatto corretta applicazione di tali principi, dichiarando quindi che la mera inerzia del lavoratore così come l'accettazione del tfr, uniche circostanze di fatto allegate da P., non potevano ritenersi significative di una volontà risolutiva del rapporto di lavoro.

La valutazione della Corte di merito, proprio perché ragionevolmente ancorata a parametri di tipicità sociale, non appare censurabile in questa sede di legittimità.

Il secondo motivo è anch'esso manifestamente fondato. Con tale motivo si investe la valutazione di illegittimità e quindi la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, in data 2.10.2000, giustificato dal ricorrere di "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso ...". Tale valutazione è stata fondata sul rilievo dell'essere venuta meno, all'epoca della stipula del contratto individuale, la pattuizione collettiva che consentiva l'apposizione del termine per tale causale.

La statuizione è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 2866 del 2004 e n. 6913 del 2009), formatasi in ordine all'esame di fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l'interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, la quale ha ripetutamente confermato le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati, in base alla previsione delle "esigenze eccezionali" di cui all'accordo integrativo del 25 settembre 1997, ritenendo che i contraenti collettivi, esercitando i poteri loro attribuiti dall'art. 23 della legge n. 56/1987, abbiano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza della situazione indicata per far fronte alla quale l'impresa poteva legittimamente procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga parte l'assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge.

Il motivo è quindi manifestamente infondato.

E' invece fondato il terzo motivo di ricorso.

E' noto che l'art. 32 comma 5 l. n. 183 cit., ai fini della determinazione della indennità in oggetto, rinvia ai criteri di cui all'art. 8, l. n. 604 del 1966 e cioè ai criteri ai quali deve essere parametrata, tra un minimo ed un massimo della retribuzione, l'indennità risarcitoria dovuta dal datore di lavoro, in alternativa alla riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato, nell'ambito di applicazione della tutela cd. obbligatoria. Essi hanno riguardo alle dimensioni dell'impresa, al numero dei dipendenti occupati, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento ed alle condizioni delle parti.

Il giudice di appello ha così motivato la misura della indennità risarcitoria di cui all'art. 32 comma 5 l. n. 183 del 2010, in concreto liquidata: "Sulla base di tale disciplina (ritenuta conforme ai

parametri costituzionali da Corte cost. n. 303/2011) e tenuto conto del ricorso alla stipula di contratti a termine illegittimi da parte di P.I. da oltre un quindicennio, il Collegio ritiene di determinare il risarcimento del danno nella misura di sei mensilità".

La statuizione non è conforme alla indicazione del Legislatore.

E' infatti omessa ogni considerazione di elementi fattuali riconducibili agli specifici parametri normativamente individuati, ai quali l'art. 32 l. n. 183 del 2010, per il tramite del rinvio ai criteri di cui all'art. 8 l. n. 604 del 1966, ha inteso ancorare la concreta determinazione della indennità in esame. In particolare la decisione impugnata trascura di esaminare il profilo attinente alle dimensioni dell'impresa, al numero dei dipendenti occupati, all'anzianità di servizio del prestatore, alle condizioni delle parti ed al comportamento delle stesse. A quest'ultimo ambito non appare riconducibile la condotta di P. di essersi avvalsa, per oltre un quindicennio, del ricorso a contratti a termine illegittimi, evocata in sentenza (v., in fattispecie analoga, Cass. ord. n. 7730 del 2015). E' da ritenere che il legislatore, nell'evocare il comportamento delle parti, quale concorrente criterio di determinazione dell'indennità risarcitoria, abbia voluto attribuire rilevanza alla considerazione globale delle condotte reciproche delle parti, quali estrinsecatesi nell'ambito dello specifico rapporto dedotto e non anche a comportamenti ad esso estranei, seppure, come nel caso di specie, in qualche modo connessi. Una diversa opzione interpretativa si porrebbe infatti in contrasto con la essenziale finalità dell'indennità in esame quale ristoro del pregiudizio derivato al lavoratore dalla illegittima apposizione del termine.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto in relazione ai primi due motivi ed accolto, quanto al terzo motivo, conseguendone, sotto quest'ultimo profilo, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l'Adunanza in camera di consiglio".

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ., per la definizione camerale. Conseguo il rigetto del primo e del secondo motivo e l'accoglimento del terzo motivo in relazione al quale la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo ed il secondo motivo e accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.